ALLEGATO A)

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Settore II – Servizi alla Persona

Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge del 09 dicembre 1998, n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e ss. mm. ii.;

- la L.R.T. n. 2 del 2 gennaio 2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e ss.mm.ii.;

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025 “ Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex. Art. 11 della L. 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse e riparto risorse anno 2025”;

- la legge n. 241/1990 e s.mi. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

- il d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

- il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation o GDPR*);

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando, **fino al 14/10/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, secondo quanto disposto dallo stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ.

Possono partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) residenza anagrafica nel Comune di San Giuliano Terme e precisamente nell'alloggio per cui si chiede il contributo;

c) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di San Giuliano Terme, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

E' facoltà del Comune, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

d) Assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad **uso abitativo adeguati** alle esigenze del nucleo familiare, ubicati a distanza pari o inferiore a km 50 dal Comune di San Giuliano Terme.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

e) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nonché relative quote di immobili ad uso abitativo ubicati in territorio

italiano o estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00,** calcolato alla luce rispettivamente dei parametri IMU o IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), salvo che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. *Tali valori sono rilevabili dall'attestazione/dichiarazione ISEE ed il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;*

f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo ma ricorra una tra le seguenti fattispecie:

- *di non avere la disponibilità degli immobili di cui io e/o uno o più componenti il mio nucleo familiare sono/siamo titolare/i;*
- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;*
- *alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;*
- *alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile;*

g) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, **il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro,** se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

h) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

i) titolarità di **un patrimonio complessivo non superiore a € 40.000,00**, risultante dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) rapportati al rispetto dei limiti di ciascuna componente di cui **alle lettere e) e h);**

j) **certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non** superiore a 16.500,00 euro, valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., non superiore a 32.456,72 euro, e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

• Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari a 16.033,42 euro (circolare INPS n. 23 del 28.1.2025).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

• Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2025, pari a 16.033,42 euro e l'importo di 32.456,72 euro (circolare INPS n. 23 del 28.1.2025).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'ERP.

Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

k) **Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, utenze, ecc.).**

l) I soggetti che dichiarano **un ISE uguale a zero (€ 0,00)** ovvero **un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo** stabilito dal contratto, il cui reddito derivabile dalla DSU non è tale da giustificare il pagamento dello stesso canone e non usufruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali, possono essere ammessi al contributo solo se autocertificano la fonte di sostentamento economico tramite il facsimile modulo A) allegato disponibile sul sito del Comune al link https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/il-comune/uffici-comunali/servizi-sociali/5562

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 43 del suddetto D.P.R. "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono*

richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che le suddette sono tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati, gli enti sono tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

L'Amministrazione si riserva di richiedere le copie dei documenti originali e autodichiarati che ne attestino la validità e la veridicità delle dichirazioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il seguente link:

https://servizisocioeducativi.comune.sangiulianoterme.pisa.it/backoffice2/login.php

L'accesso per la compilazione della domanda on line potrà avvenire:

- **tramite credenziali SPID** (*Sistema Pubblico di Identità Digitale, sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati*);
- **CIE (Carta di Identità Elettronica);**
- Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi, abilitata (**TS-CNS**). Occorre, in questo caso, essere dotati di lettore di smart card. L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta, ad esempio, presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali del Comune al tel. 050819231 - 050819283, oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Attenzione: per coloro che necessitano di supporto per la compilazione on-line della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Punto Digitale Facile presente in Via G.B. Niccolini n. 25 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sopra indicati saranno collocati in graduatoria, **distinti nelle citate fasce A e B di cui al precedente art. 1 lettera j),** in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE. Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle fasce suddette.

L'ufficio Servizi Sociali procederà all'istruttoria delle domande di partecipazione regolarmente

pervenute, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente avviso pubblico.

Conseguentemente verrà approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli. La medesima graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, con l'indicazione del numero di protocollo asseganto alla domanda di partecipazione e non per nominativo, e sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per la consultazione della posizione nella graduatoria provvisoria è necessario che il partecipante consulti il numero di protocollo generale che è stato attribuito alla propria domanda di partecipazione, ovvero una volta terminata e completata la fase di inserimento della domanda telematica al link indicato nell'articolo 4 del presente avviso pubblico.

Si ricorda pertanto di conservare il numero di protocollo assegnato al termine della registrazione della domanda di partecipazione.

Con l'approvazione della graduatoria provvisoria il Comune assegnerà un termine minimo di n. 7 (sette) giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame ed integrazioni da parte dei soggeti esclusi. Tali istanze potranno essere trasmesse mediante l'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it, indicando nell'oggetto quanto segue: "*cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2025*".

I ricorsi che perverranno oltre i termini suddetti non saranno presi in esame.

Si precisa che decorso il termine minimo suddetto, in assenza di ricorsi regolarmente presentati e/o ulteriori provvedimenti dell'Ente, la graduatoria provvisoria approvata dal Comune diverrà definitiva ai sensi di legge.

ART. 6 - CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;

- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

Il contributo di cui al presente avviso, previsto dall'art. 11 della Legge 421/98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi

relativo allo stesso periodo temporale. (Art. 3, c. 3.2, allegato A della Delibera GRT 851/2025).

Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, (Società della Salute ecc, assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc..), a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2025):

- nel caso di concessione da parte della Società della Salute zona Pisana di contributi economici comunali del fondo sociale emergenza abitativa erogati nel corso dell'anno 2025 in favore dei partecipanti al presente Bando pubblico, il contributo anticipato dalla suddetta sarà oggetto di rimborso, mentre al beneficiario verrà erogata l'eventuale differenza (Art. 4, lett. a. 2 del Regolamento per il governo dell'emergenza abitativa ed i suoiinterventi approvato con Delibera CC n. 39/2022);
- qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui sopra il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

Si precisa che non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (importi inferiore a tale soglia verranno azzerati).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ART. 7 - DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse

di erogazione del contributo. Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, qualora il fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, secondo una ripartizione proporzionale che sarà quantificata una volta conosciuto l'esatto ammontare delle risorse a disposizione e il numero dei beneficiari.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2025 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025, e cessa al 31 Dicembre 2025.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Art. 8 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari solo previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025.

A tale scopo entro il **termine perentorio del 31 gennaio 2026**, tutti gli ammessi al contributo devono presentare, le copie delle ricevute dell'affitto pagate riferite al periodo gennaio-dicembre 2025, a pena della mancata o parziale erogazione del contributo.

Le copie delle ricevute dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- mediante l'indirizzo sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it
- consegna a mano direttamente allo sportello dei Servizi Sociali ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30 presso l'atrio dell'ex Albergo delle Terme via Niccolini n. 29.

La documentazione attestante il pagamento del canone potrà assumere una delle seguenti modalità:

RICEVUTA FISCALE MENSILE con **marca da bollo da due euro** e con specificati i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- nome e cognome di chi riceve il pagamento;
- importo canone;
- periodo di riferimento;
- ubicazione dell'immobile;

RICEVUTA FISCALE UNICA con **marca da bollo da due euro** e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente;

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE relativa al pagamento del canone di

locazione annuo per il 2025, secondo il facsimile B disponibile sul sito del Comune al link https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/il-comune/uffici-comunali/servizi-sociali/5562

BONIFICO BANCARIO O POSTALE contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale,** come previsto dalla normativa vigente, **indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN**.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Servizi sociali anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'Ufficio Servizi Sociali per email: sociale@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale. Altresì, sono accettate carte prepagate con codice IBAN.

Non sono accettati libretti postali.

ART. 9 - CASI PARTICOLARI.

In caso **di residenza nell'alloggio di più nuclei** familiari tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione.

In caso di **decesso** del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purchè gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato giuridico di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia **trasferito la propria residenza in un altro alloggio sempre nel Comune di San Giuliano Terme**, successivamente alla scadenza del bando, ma entro il 31/12/2025, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto

all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di **trasferimento di residenza in altro Comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce l'istanza presentata.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati non corrispondenti a quanto potrà emergere in sede di controllo, l'istanza potrà essere esclusa in sede di autotutela anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga meritevole di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenti l'istanza di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

ART. 11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016, ed il Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al beneficio secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione del beneficio ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni Battista Niccolini, 25; tel. 050 819111 – PEC: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Dott. Giulio Elmini - In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati sul sito web del titolare http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.
Il Comune di San Giuliano Terme effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento: assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2025.
Base giuridica del trattamento: "obbligo di legge", "esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri" art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE 679/2016; il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del procedimento di erogazione di prestazioni e servizi sociali. I dati raccolti sono comunicati al personale del Comune di San Giuliano Terme coinvolto nel suddetto procedimento, nonchè ad Enti terzi ed istituzionali, associazioni di categoria e soggetti terzi per consentire gli adempimenti necessari per l'erogazione del beneficio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.
Destinatari dei dati.
Sono destinatari dei dati i soggetti designati dal Comune, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ditte che effettuano assistenza e manutenzione del software. I dati sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

- *ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione richiesta);*
- *la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento.*

Periodo conservazione dei dati.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati di navigazione non persistono per più di un numero

limitato di giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (*salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria*).

Diritti degli interessati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere inviata per raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano Terme, Via Giovanni Battista Niccolini, 25 56017 San Giuliano Terme (Pi) oppure una PEC a comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: la mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al beneficio economico. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la protezione dati del Comune di San Giuliano Terme è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

ART. 12 – NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia, alla legge n. 431/1998 ed alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. n. 851 del 23.6.2025.

Il presente avviso pubblico è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di San Giuliano Terme (PI) ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario E.Q. – Settore II – Servizi alla Persona del Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il Dirigente

Avv. Aldo Fanelli